

STATUTO

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nei sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata **“Associazione Fotografica I Sovraespsti”**, con sede in Pollenza (MC), via Melograno, 8.

ART.2 – FINALITA'

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura, la tecnica ed il linguaggio fotografico. A tale scopo l'Associazione si propone di:

- promuovere iniziative culturali ed artistiche, mediante lo svolgimento di: incontri, manifestazioni, mostre, proiezioni, concorsi fotografici, corsi, percorsi formativi anche con l'apporto di personale esterno all'associazione finalizzati alla divulgazione dei temi inerenti all'oggetto sociale ed alla crescita personale.
- divulgare la fotografia in tutte le sue forme espressive.
- curare edizione e redazione in pubblicazioni a carattere divulgativo sui temi inerenti alla fotografia.

Tutte queste attività potranno essere svolte anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società, e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto dell'Associazione.

ART.3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.4 – SOCI

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci onorari;
- c) Soci sostenitori.

Possono essere Soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e

giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento.

Sono Soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei Soci per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono Soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art.2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti Socio dell'Associazione a titolo individuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART.5 – AMMISSIONI DEI SOCI

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impiego ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale motivo (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso a effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso.

La qualifica di Socio si perde per:

- a) inadempimenti nei confronti del presente Statuto;
- b) morosità nel versamento delle quote sociali;
- c) svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) danni morali e materiali arrecati all'Associazione.

I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti che dovessero essere approvati dall'Assemblea dopo la costituzione dell'Associazione.

ART.6 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.7 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ART.8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b) la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai Soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.10 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei Soci iscritti al libro dei Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'adunanza della seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i Soci iscritti al libro dei Soci.

Per la validità delle deliberazione è necessaria la maggioranza

assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

ART.11 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e validità delle deleghe.

Dall'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libri dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di una delega; il presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

ART.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 4 (quattro) a 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i Soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, Il Tesoriere e il Segretario.

L'Associazione potrà nominare per la carica di Vice Presidente fino a 2 (due) Soci.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

L'Associazione potrà nominare fino a 2 (due) Tesorieri.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART.13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare anche mezzo fax, ovvero SMS, ovvero a mezzo affissione in bacheca presso la sede sociale, ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o SMS o fax almeno 2 (due) giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo che viene firmato da Presidente e dal Segretario.

ART.14 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei Soci;
- d) convocare l'assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

ART.15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di

terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

ART.16 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario almeno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.17 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libri dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

ART.18 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.19 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle altre leggi vigenti in materia.

FIRME:

MASCIOLI MIRCO

CRUCIANELLI SAMUELE

LANZI MARIANGELA

BACALONI MAURO

NICOLAI FRANCESCO

PIERUCCI MASSIMO

BRACALENTI GIOCOMO

CAMPETELLA ANNALISA

PASQUARELLA MICHELE
